

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, DEL PATROCINIO E DELL'USO DELLO STEMMA COMUNALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- (Principi)

Art. 2 - (Oggetto)

Art. 3 - (Finalità generali)

Art. 4 - (Definizioni principali)

Art. 5- (Esclusioni)

Art. 6 - (Destinatari)

CAPO II

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7 - (Programmazione degli interventi)

Art. 8 - (Erogazione di contributi mediante specifica procedura di selezione)

Art. 9 - (Erogazione di contributi su istanza di parte)

Art. 10 - (Procedura di richiesta)

Art. 11 - (Criteri di preferenza per la concessione di vantaggi economici)

Art. 12 - (Procedimento di concessione)

Art. 13 - (Procedura di rendicontazione e di erogazione)

CAPO III

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA

Art. 14 - (Patrocinio comunale)

Art. 15 - (Requisiti generali per la concessione del patrocinio comunale)

Art. 16 - (Procedura di richiesta)

Art. 17 - (Criteri per la concessione del patrocinio)

Art. 18 - (Concessione del Patrocinio su Programmi di intervento)

Art. 19 - (Criteri per la concessione dello Stemma)

Art. 20 - (Visibilità dello stemma comunale)

Art. 21 - (Sanzioni)

CAPO VI

PUBBLICITA'

Art. 22 - (Pubblicazione dei contributi economici concessi)

CAPO VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 23 - (Applicazione del regolamento)

ALLEGATI

ALLEGATO A: Richiesta di contributo economico, patrocinio, stemma comunale

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art 1 - (Principi)

1. Il presente Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, del disposto di cui all'art. 12 della L. 241/1990, delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, imparzialità e pubblicità e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Fosdinovo, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Fosdinovo di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi economici", concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale, a favore di associazioni, istituzioni, comitati, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione di funzioni istituzionali in applicazione del principio di sussidiarietà.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione Toscana e del Comune di Fosdinovo che dettano la disciplina per la concessione di vantaggi economici in materie specifiche.
3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di vantaggi economici, contributi, sovvenzioni e altri benefici a singole persone.

Art. 2 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la concessione da parte dell'Amministrazione di contributi economici, nei limiti delle proprie risorse destinate a tali scopi, a soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per la realizzazione di attività di rilevanza culturale, turistica, storica, scientifica, artistica, ambientale, ricreativa e sportiva sul territorio comunale, che rappresentino diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della comunità
 - b) la concessione del patrocinio del Comune di Fosdinovo e dell'uso dello stemma comunale.
2. I contributi economici oggetto del presente Regolamento possono essere riferiti a iniziative singole e a programmi di intervento di carattere continuativo, che abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale, nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 3- (Finalità generali)

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a:
 - a) valorizzare e sostenere le libere forme associative
 - b) razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo di risorse economiche per la realizzazione di finalità istituzionali secondo il principio di sussidiarietà
 - c) definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici, del patrocinio comunale e dell'utilizzo dello Stemma comunale, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 241/1990.

Art. 4 - (Definizioni principali)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "contributi economici", i vantaggi economici e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione o ad attività di cui venga riconosciuta dall'Amministrazione comunale una particolare rilevanza sociale, culturale, storica, scientifica, artistica, turistica, ambientale e sportiva, con ricadute positive sulla comunità locale
 - b) per "patrocinio" l'adesione simbolica e gratuita del Comune di Fosdinovo ad un progetto, un'attività o una manifestazione o evento di particolare rilevanza per la comunità e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite
 - c) per "soggetti beneficiari", gli Enti, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari di contributi economici e patrocinio.

Art. 5 - (Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nel caso di:
 - a) forme contributive disciplinate da disposizioni legislative o di regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli in materia edilizia
 - b) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale
 - c) agevolazioni, riduzioni, esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi
 - d) le riduzioni ed esenzioni da tasse e tariffe di altri pubblici servizi
 - e) nel caso di rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione la concessione degli immobili comunali, compresi quelli dati in uso in virtù di convezioni o accordi in essere tra il Comune e Fondazioni, Scuole ed Amministrazioni Pubbliche.

Art. 6 - (Destinatari)

1. La concessione di contributi economici, così come definiti all'art. 4 del presente Regolamento, è destinata ad associazioni, istituzioni, comitati, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione di funzioni istituzionali in applicazione del principio di sussidiarietà.

CAPO II CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7 - (Programmazione degli interventi)

1. In base agli strumenti di programmazione predisposti dalla Giunta, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le somme da destinare alla erogazione di contributi per le finalità previste dal presente Regolamento in apposito capitolo di Bilancio.
2. La programmazione di cui al precedente comma non preclude alla Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Art. 8 - (Erogazione di contributi mediante specifica procedura di selezione)

1. L'Amministrazione può sollecitare, in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

Art. 9 - (Erogazione di contributi su istanza di parte)

1. I soggetti di cui all'art. 6 che intendano ottenere contributi e vantaggi economici per iniziative con ricadute positive sulla comunità locale o riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative, in assenza di specifica procedura ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, possono presentare alla stessa istanza, accompagnata da dettagliata relazione illustrativa, nella quale è precisata anche la richiesta di contributo economico.

Art. 10 - (Procedura di richiesta)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'erogazione di contributo ai sensi dell'art. 9, devono presentare richiesta scritta, su apposito modulo (allegato A), almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa o dell'attività.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini di cui al comma precedente soltanto in casi particolarmente motivati e straordinari, riconducibili ad eventi non programmabili e di particolare interesse per la comunità.
3. La domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione, e deve contenere:
 - a) la denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA, oltre alle generalità del legale rappresentante
 - b) la motivazione della richiesta, con allegato programma dell'iniziativa e la finalità perseguita
 - c) l'indicazione del budget di spesa, delle eventuali entrate previste e di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori
 - d) l'impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto, ai sensi del successivo art. 13
 - e) la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o dell'associazione, qualora non già in possesso del Comune di Fosdinovo e l'iscrizione negli appositi Albi delle libere forme associative, senza finalità di lucro
 - f) l'eventuale richiesta di patrocinio e di utilizzo dello stemma comunale.
4. Qualora la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal comma precedente, il Responsabile del servizio stabilisce un termine perentorio per la regolarizzazione.
5. Sono comunque esclusi dall'assegnazione dei contributi coloro che hanno pendenze con il Comune di Fosdinovo per mancata rendicontazione di precedenti contributi.

Art. 11 - (Criteri di preferenza per la concessione di vantaggi economici)

1. L'Amministrazione, nella valutazione delle proposte per la concessione di vantaggi economici richiesti, adotta i criteri di preferenza dal punto di vista soggettivo e oggettivo.
2. Dal punto di vista soggettivo, saranno privilegiati i contributi richiesti dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nel seguente ordine di priorità:
 - a) con sede ed operanti nel territorio comunale
 - b) non aventi sede nel Comune di Fosdinovo, ma la cui attività è svolta anche nel territorio comunale
 - c) non aventi sede nel Comune di Fosdinovo e la cui attività non è svolta nel territorio

comunale, ma che presentino iniziative da svolgersi nel territorio comunale.

3. Dal punto di vista oggettivo, saranno privilegiate iniziative secondo il seguente ordine di preferenza:
 - a) iniziative con finalità, culturali, storiche, di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, del turismo, sportive
 - b) iniziative con finalità educative, formative e di promozione della lettura
 - c) iniziative con finalità sociale.
4. Le proposte presentate ai sensi dell'articolo 9 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili, procedendo al riparto tra le domande pervenute, sulla base degli elementi valutativi di seguito indicati:
 - a) iniziative e programmi di intervento promossi in partnership con altri soggetti pubblici e privati aventi le stesse caratteristiche dei soggetti destinatari indicati all'art. 6
 - b) iniziative e programmi di intervento che presentino una quota di cofinanziamento da parte del soggetto proponente o di altri partners coinvolti nell'iniziativa
 - c) numero dei beneficiari coinvolti dell'iniziativa o nel programma di intervento.
5. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.

Art. 12 - (Procedimento di concessione)

1. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio.
2. La proposta di delibera deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a)
 - c) il soggetto destinatario
 - d) l'ammontare del sostegno economico
 - e) il periodo in cui si svolgerà l'iniziativa e la sua durata
3. Il Responsabile del servizio, a seguito di approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale che approva la concessione del contributo, provvede ad assumere apposito impegno di spesa con propria determinazione.
4. Per la realizzazione dell'iniziativa o del programma di intervento di cui al presente

Regolamento, l'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione di apposita Convenzione con il soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000.

Art. 13 - (Procedura di rendicontazione e di erogazione)

1. La rendicontazione consiste in un elenco dettagliato delle spese sostenute e delle eventuali entrate ricevute, in relazione all'iniziativa o al programma di intervento, accompagnato dalle copie dei relativi documenti giustificativi (es. fatture, ricevute, bonifici, etc.), sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale e patrimoniale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. A pena di decadenza del contributo stesso, la rendicontazione viene trasmesso al protocollo del Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento/iniziativa, viene valutato dall'ufficio preposto, che ha disposto la concessione del contributo, che ha la possibilità, ove necessario, di chiedere chiarimenti o documentazione integrativa.
3. Qualora dalla rendicontazione finale dell'iniziativa, l'importo finale (con l'eventuale differenza tra spese sostenute ed entrate incassate) dovesse risultare inferiore a quello concesso, sarà liquidata solo la parte effettivamente rendicontata. Non sono in ogni caso ammesse liquidazioni di importi superiori a quelle concessi e regolarmente impegnati con determinazione del Responsabile del servizio.
4. In caso di mancata presentazione della rendicontazione, oppure di sua grave ed insanabile incompletezza od irregolarità imputabile al soggetto richiedente, si procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso. In tal caso, il soggetto interessato viene escluso dalla possibilità di chiedere qualsiasi forma di sostegno economico per l'anno in corso e per l'intero anno successivo.
5. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
6. L'erogazione del contributo è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

CAPO III
CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA

Art. 14 - (Patrocinio comunale)

1. Il patrocinio comunale viene concesso a favore dei soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, che propongano iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi aventi rilevanza pubblica riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione o ad attività di cui venga riconosciuta dall'Amministrazione comunale una particolare rilevanza sociale, culturale, storica, scientifica, artistica, turistica, ambientale e sportiva, con ricadute positive sulla comunità locale.
2. Il patrocinio comunale può, inoltre, essere concesso anche ad operatori economici per iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi di cui la Giunta Comunale riconosca l'alta rilevanza sociale, culturale, storica, scientifica, artistica, turistica, ambientale e sportiva, con ricadute positive sulla comunità locale.

Art. 15 (Requisiti generali per la concessione del patrocinio comunale)

1. Il patrocinio comunale è concesso ad iniziative che:
 - a) dimostrano di possedere un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento alla storia, alla memoria, alla storia della comunità locale
 - b) favoriscono la crescita e la valorizzazione della comunità locale, del territorio e dei suoi prodotti
 - c) si realizzano sul territorio comunale o comunque, se svolte fuori da esso, rientrano nel quadro di manifestazioni ed eventi di promozione del territorio comunale.

Art. 16 - (Procedura di richiesta)

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio del Comune di Fosdinovo devono presentare richiesta scritta utilizzando il medesimo modulo previsto per la richiesta di contributo economico (allegato A), almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa o dell'attività.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini di cui al comma precedente soltanto in casi particolarmente motivati e straordinari, riconducibili ad eventi non programmabili e di particolare interesse per la comunità.
3. La domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dall'interessato, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente o associazione, e deve contenere:
 - a) la denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché il

- relativo codice fiscale o partita IVA, oltre alle generalità del legale rappresentante
- b) la motivazione della richiesta, con allegato programma dell'iniziativa e la finalità perseguita
 - c) l'impegno ad utilizzare il patrocinio esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso
 - d) la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o dell'associazione, qualora non già in possesso del Comune di Fosdinovo e l'iscrizione negli appositi Albi delle libere forme associative, senza finalità di lucro.

Art. 17 (Criteri per la concessione del patrocinio)

1. Il patrocinio viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di istruttoria motivata del Responsabile del servizio. Il responsabile del servizio verifica che l'azione, il programma, il progetto o la manifestazione, per il quale si chiede il patrocinio, è riconducibile alle attività istituzionali del Comune di Fosdinovo.
2. Il Responsabile del servizio provvederà a dare comunicazione scritta al richiedente in caso di concessione del Patrocinio.
3. Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative anche se analoghe o affini per le quali, all'atto della richiesta, dovrà essere specificato il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Fatto salvo il contributo richiesto ed eventualmente concesso, di cui al Capo II, l'attribuzione del patrocinio non comporta benefici economici o agevolazioni a favore delle manifestazioni, iniziative o progetti patrocinati, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento comunale.
5. La concessione del patrocinio comporta l'impegno, per i richiedenti, a fare risultare pubblicamente lo stesso mediante l'esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Fosdinovo*" e l'apposizione dello stemma comunale.

Art. 18 (Concessione del Patrocinio su Programmi di intervento)

1. La Giunta, con propria Deliberazione, può stabilire di concedere il patrocinio a tutte le iniziative incluse nello stesso programma di interventi, attività o manifestazioni o eventi di particolare rilevanza per la comunità e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite.

Art. 19 - (Criteri per la concessione dello Stemma)

1. L'utilizzo del solo Stemma istituzionale del Comune di Fosdinovo può essere effettuato a

fronte di apposita domanda (Allegato A) con le stesse modalità previste per la concessione del Patrocinio.

2. Nell'atto di concessione per l'utilizzo dello Stemma del Comune di Fosdinovo, il soggetto richiedente indicherà le modalità per il regolare utilizzo e la corretta collocazione dello stesso.

Art. 20 - (Visibilità dello stemma comunale)

1. I soggetti beneficiari del patrocinio e della concessione dello Stemma devono rendere adeguatamente visibile lo stemma comunale sul materiale promozionale dell'iniziativa, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di Giunta Comunale che ne concede l'uso.

Art. 21 - (Sanzioni)

1. Qualora il Patrocinio o lo Stemma del Comune di Fosdinovo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

CAPO IV PUBBLICITA'

Art. 22- (Pubblicazione dei contributi economici concessi)

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.
2. L'elenco dei soggetti beneficiari deve essere aggiornato entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui viene concesso il beneficio e pubblicato sul sito internet del Comune di Fosdinovo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

CAPO V NORMA TRANSITORIA

Art. 23 - (Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione e si applica con riferimento alle richieste di concessione di erogazione di contributi presentate da quel momento in avanti.

2. Le concessioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento verranno aggiornate secondo le disposizione ivi contenute.
3. Il presente Regolamento annulla il precedente “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/1992, per la parte relativa agli aspetti in esso disciplinati.